

L'ISTITUZIONE SINODALE NELLE CHIESE DI ORIENTE: ASPETTI STORICI E CANONICI, ED EVENTUALI SUGGERIMENTI PER LA CHIESA UNIVERSALE

PABLO GEFAELL*

SOMMARIO: I. *Introduzione*. II. *Le fonti sul principio sinodale nelle Chiese orientali*. III. *La spiegazione ortodossa della pari importanza di ogni vescovo nel sinodo*. IV. *La sinodalità come partecipazione di tutto il Popolo di Dio*. V. *Sfide nella prassi della sinodalità da parte delle Chiese ortodosse*. VI. *Esempi di sinodalità nelle Chiese orientali cattoliche*. VII. *Proposte per applicare di più la sinodalità*.

I. INTRODUZIONE

Sin dall'inizio del suo pontificato, Papa Francesco aveva affermato che

se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non si tratta solamente di ricevere informazioni sugli altri per conoscerli meglio, ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono anche per noi. Solo per fare un esempio, nel dialogo con i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la possibilità di imparare qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro esperienza della sinodalità. Attraverso uno scambio di doni, lo Spirito può condurci sempre di più alla verità e al bene.¹

Il vescovo greco cattolico Dimitrios Salachas, già membro – sin dalla sua creazione e per molti anni – della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa (nel suo insieme), commenta così questo testo del Papa:

Infatti, dal dialogo teologico finora instaurato tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse di tradizione bizantina, emerge che la Chiesa cattolica potrebbe sviluppare nella sua vita e nelle sue strutture ecclesiali il livello di sinodalità che sarebbe possibile

* Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013, n. 246, AAS 105 (2013) 1-1137 [qui, 1119].

e necessario da un punto di vista storico, teologico e pastorale, richiesto dai segni dei tempi; [...] La valorizzazione e il rafforzamento della sinodalità rappresenterebbe un importante contributo ecumenico della Chiesa cattolica al riconoscimento del ministero del Vescovo di Roma da parte delle altre Chiese.²

Vale a dire che, secondo Salachas, un corretto sviluppo della sinodalità all'interno della Chiesa cattolica potrebbe servire per facilitare l'unità con le Chiese ortodosse, nella misura in cui a loro volta riconoscessero adeguatamente nella pratica sinodale il ruolo intrinseco del *Protos* a livello universale.

In seguito, Papa Francesco ha ribadito ancora una volta questa idea:

L'impegno a edificare una Chiesa sinodale – missione alla quale tutti siamo chiamati, ciascuno nel ruolo che il Signore gli affida – è gravido di implicazioni ecumeniche. Per questa ragione, parlando a una delegazione del patriarcato di Costantinopoli, ho recentemente ribadito la convinzione che “l'attento esame di come si articolano nella vita della Chiesa il principio della *sinodalità* ed il servizio di colui che presiede offrirà un contributo significativo al progresso delle relazioni tra le nostre Chiese”.³

Ed è buono sapere che – dopo il documento di Chieti su “Primato e Sinodalità durante il primo millennio”⁴ – il Comitato coordinatore della Commissione mista di dialogo, nello scorso mese di maggio 2022, ha completato la preparazione

² «En effet, du dialogue théologique jusqu'à présent établi entre l'Église Catholique et les Églises Orthodoxes de tradition byzantine, il ressort que l'Église catholique pourrait développer dans sa vie et dans ses structures ecclésiales le niveau de synodalité qui serait possible et nécessaire d'un point de vue historique, théologique et pastoral, demandé par les signes des temps ; [...] La valorisation et le renforcement de la synodalité représenteraient une contribution œcuménique importante de l'Église catholique pour la reconnaissance du ministère de l'Évêque de Rome de la part des autres Églises»: D. SALACHAS, *Le fonctionnement de la synodalité selon le "Code des canons des églises orientales" (CCEO)*, in SOCIETY FOR THE LAW OF THE EASTERN CHURCHES [SLEC] (ed.), *Primacy and Synodality. Deepening Insights*, (Kanon XXV), edited by Péter SZABÓ, Metropolitan Church *sui iuris* of Hungary – St. Athanasius Theological Institute, Nyíregyháza 2019, 47-63 [qui, 52].

³ FRANCESCO, *Allocutio occasione L. anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum*, 17 ottobre 2015, AAS 107 (2015) 1138-1144 [qui, 1143-1144].

⁴ JOINT INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND THE ORTHODOX CHURCH, *Synodality and Primacy during the First Millennium: Towards a Common Understanding in Service to the Unity of the Church*, Chieti, 21 settembre 2016, «Information Service» 148 (2016/II) 70-73. Per una critica da parte ortodossa a questo documento, cfr. G. GRIGORIȚĂ, *Le concept de la primauté dans l'Église et son rôle dans la synodalité. Les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales actuelles*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 171-174.

di una bozza di testo su “Primato e Sinodalità nel secondo millennio e oggi”, da presentarsi nella sessione plenaria della Commissione che terrà luogo nel 2023.⁵

Vediamo quindi, come concepiscono e come vivono la sinodalità le Chiese orientali.

Oltre a quello di Salachas, adopererò a questo scopo (principalmente ma non esclusivamente) gli altri contributi presentati al convegno *Primacy and Synodality – Deepening insights*, celebrato a Debrecen (Ungheria) nei giorni 3-8 settembre 2017.⁶ Il mio contributo a quel convegno riguardava l'Ecclesiologia eucaristica e le sue conseguenze canoniche sul Primato e la Sinodalità da una prospettiva cattolica⁷ e, riguardo alla sinodalità, mi limitavo al senso stretto del termine; vale a dire, alla sinodalità episcopale, che è quella a cui si riferiscono la stragrande maggioranza degli autori orientali.⁸ Qui farò qualche accenno anche alla sinodalità in senso lato, ossia quella riferita alla partecipazione di tutto il Popolo di Dio agli affari ecclesiali, perché alcune Chiese orientali hanno avuto delle esperienze al riguardo.

II. LE FONTI SUL PRINCIPIO SINODALE NELLE CHIESE ORIENTALI

Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. [...] In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro (Mt 18,15-20).

Queste parole del Signore sono la base per affermare che la «dimensione conciliare della vita della Chiesa appartiene alla sua natura più profonda. Ciò equivale a dire che essa è fondata sulla volontà di Cristo per i suoi seguaci (cfr. Mt 18, 15–20),

⁵ Cfr. JOINT INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND THE ORTHODOX CHURCH – COORDINATING COMMITTEE MEETING, *Communiqué*, Rethymo (Greece) 16-20 May 2022, in www.christianunity.va [<https://bit.ly/3SRrimL>], visitato il 10 ottobre 2022.

⁶ SLEC (ed.), *Primacy and Synodality. Deepening Insights*, (Kanon XXV).

⁷ P. GEFAELL, *Eucharistic Ecclesiology: Canonical Consequences on Primacy and Synodality from a Catholic Perspective*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 219-235. Cfr. anche: P. GEFAELL, *L'ecclesiologia eucaristica e il Primato del Vescovo di Roma*, «Folia Canonica» 1 (1998) 129-149.

⁸ All'interno della numerosa bibliografia canonica sul tema, cfr., per esempio: E. EID, *La sinodalità nell'ordinamento canonico*, Cedam, Padova 1991, 59-84; C. VASIL', *Le principe de la synodalité dans les églises patriarcales selon le CCEO*, «L'Année Canonique» 40 (1998) 87-117; J. FARIS, *Synodal Governance in the Eastern Catholic Churches*, «Justitia» 2 (2011) 313-338.

sebbene le sue realizzazioni canoniche siano necessariamente determinate anche dalla storia e dal contesto sociale, politico e culturale».⁹

Nella Chiesa primitiva, poi, il principio sinodale si riscontra nel cosiddetto “concilio di Gerusalemme”, narrato negli Atti degli apostoli:

Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. [...] Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: [...]. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo [...]. Giacomo aggiunse: [...]. Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: [...]. E consegnarono loro la seguente lettera: “Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute! [...] Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie” (At 15,6-28).

La Chiesa, sviluppandosi nei primi secoli, ha stabilito la sinodalità nel famoso can. 34 degli Apostoli:

Convieni che i vescovi dei singoli popoli vadano da colui che è ritenuto Primo tra di loro, considerarlo come capo e non fare nulla senza il suo consenso. Ognuno deve agire soltanto nelle cose che riguardano la sua ‘parrocchia’ [diocesi] e i villaggi che in essa sono di sua competenza. D'altra parte, egli [il ‘Primo’] non faccia niente senza il consenso di tutti. Perché così vi sia unanimità e, tramite Cristo nello Spirito Santo, Dio sia glorificato.¹⁰

Il can. 5 del primo concilio di Nicea¹¹ e il can. 19 del concilio di Calcedonia¹² avevano stabilito l'obbligo di convocare i sinodi due volte all'anno in ciascuna provincia. Viste le difficoltà di convocazione, nell'anno 691 il can. 8 di Trullo

⁹ JOINT INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE THEOLOGICAL DIALOGUE BETWEEN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND THE ORTHODOX CHURCH, *Ecclesiology and Canonical Consequences of the Sacramental Nature of the Church. Ecclesial Communion, Conciliarity and Authority*, Ravenna 13 ottobre 2007, n. 10, «Information Service» 126 (2007/IV) 178-184 [d'ora in poi *Documento di Ravenna*], si può trovare in www.christianunity.va [<https://bit.ly/3DaqDMq>]. Per la versione italiana, cfr. <https://bit.ly/3gM3goC>, visitato il 18 ottobre 2022.

¹⁰ «Episcopus gentium singularum adire convenit, quis inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant, quam illa sola singuli, quae paroeciae propriae et villis, quae sub ea sunt competunt. Sed nec ille praeter omnium conscientiam faciat aliquid, sic enim unanimitas erit et glorificabitur Deus per Christum in Spiritu Sancto». *Canones Sanctorum Apostolorum*, can. 34, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS REDIGENDO, *Fonti, Fascicolo IX, Discipline Générale Antique, (IV^e-IX^e s.)*, par Péricles-Pierre JOANNOU, t. I, 2, *Les Canons des Synodes Particuliers*, Grottaferrata 1962, 24. La traduzione italiana è mia.

¹¹ Cfr. G. ALBERIGO, G.L. DOSSETTI, P.-P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI (a cura di), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, EDB, Bologna 1991, 8.

¹² *Ibidem*, 96.

ridusse l'obbligo a una volta l'anno¹³ e tale riduzione fu confermata dal can. 6 del secondo concilio di Nicea.¹⁴

Sull'obbligo di partecipare al Sinodo la tradizione orientale è chiara: il can. 40 del Sinodo di Laodicea stabiliva: «I vescovi convocati a un sinodo non devono disdegnare l'invito, ma vadano lì e dicano o imparino ciò che possa servire al bene dei fedeli e degli altri. Se qualcuno disdegna l'invito, si mette nel torto, a meno che egli non sia impedito da qualcosa di straordinario».¹⁵ E il can. 19 del concilio di Calcedonia confermava la regola: «I vescovi che non vi si rechino, pur trovandosi nelle loro città in buona salute e liberi da affari urgenti e necessari, saranno fraternamente rimproverati».¹⁶ Il problema si è riproposto attualmente nel Sinodo Panortodosso di Creta del 2016, come vedremo più avanti.

Anche Papa Francesco fa riferimento alle fonti orientali per affermare l'essenziale aspetto sinodale nella Chiesa: «La *sinodalità*, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. Se capiamo che, come dice san Giovanni Crisostomo, “Chiesa e Sinodo sono sinonimi” (*Explicatio in Ps. 149*: PG 55, 493)».¹⁷ Questo riferimento alla frase del Crisostomo si trova anche in molteplici autori ortodossi.¹⁸

Dalla dicitura del can. 34 degli Apostoli, si evince che la sinodalità presuppone non solo un gruppo di vescovi ma anche un *Protos*. La sinodalità non può esistere

¹³ «[...] poiché a causa delle incursioni dei barbari e di alcune altre cause accessorie, coloro che presiedono le chiese non possono tenere sinodi due volte l'anno, sembra giusto che con tutti i mezzi una volta all'anno – a causa delle questioni ecclesiastiche che potrebbero sorgere – un sinodo dei suddetti vescovi sia tenuto in ogni provincia, tra la santa festa di Pasqua e la fine del mese di ottobre nel luogo in cui, come è stato detto sopra, il vescovo metropolitano avrà deciso»: Concilio di Trullo (a. 691), can. 8, in G. NEDUNGATT – M. FEATHERSTONE (a cura di), *The Council in Trullo Revisited*, Edizioni Orientalia Christiana, Roma 1995, 79-80. La traduzione italiana è mia.

¹⁴ ALBERIGO, *Conciliarum oecumenicorum decreta*, 143-144.

¹⁵ «Les évêques convoqués à un synode ne doivent pas dédaigner l'invitation, mais s'y rendre et y dire ou apprendre ce qui peut servir au bien des fidèles et des autres. Si quelqu'un dédaigne l'invitation, celui-là se met dans son tort, à moins qu'il ne soit empêché par quelque chose d'extraordinaire»: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS REDIGENDO, *Fonti, Fascicolo IX, Discipline Générale Antique, (IV^e-IX^e s.)*, par Péricles-Pierre JOANNOU, t. I, 2, *Les Canons des Synodes Particuliers*, 147.

¹⁶ ALBERIGO, *Conciliarum oecumenicorum decreta*, 97.

¹⁷ FRANCESCO, *Allocutio occasione L anniversariae*, 1141-1142.

¹⁸ Cfr. V.I. PHIDAS, *Droit canon. Une perspective orthodoxe*, (Analecta Chambesiana, 1), Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, Chambésy-Genève 1998, 140. Papatomas la chiama “sinodalità ontologica”: cfr. G. PAPATHOMAS, “Synodalité et Primauté”, “Pares habent Primus” et “Primus inter Pares”. *Discordances entre le 1^{er} millénaire ecclésial et le 2^e millénaire catholique romain*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 425-460 [qui, 429].

senza di esso, anzi, Zizioulas ha affermato che: «se, quindi, la sinodalità esiste *jure divino*, anche il primato deve esistere per lo stesso diritto».¹⁹

Sia per l'organizzazione che per il governo della Chiesa gli ortodossi ammettono il principio gerarchico accanto a quello sinodale. Tuttavia, per la maggioranza degli autori, di per sé non si riconosce nel *Protos* alcuna giurisdizione al di sopra del resto dei componenti del Sinodo, nemmeno a livello universale. Anzi, come afferma Costantinescu, secondo l'approccio ortodosso: «I Sinodi sono sempre superiori, indipendentemente dal loro livello, agli organismi gerarchici monocratici».²⁰

Invece, per la teologia cattolica il Romano Pontefice non è un semplice “*primum inter pares*”, e accanto a lui non può esistere un Sinodo che limiti i poteri papali.²¹

III. LA SPIEGAZIONE ORTODOSSA DELLA PARI IMPORTANZA DI OGNI VESCOVO NEL SINODO

Gli ortodossi hanno fatto ricorso principalmente a due paradigmi ecclesiologici per spiegare perché tutti i membri del sinodo abbiano la stessa potestà, senza che nessuno di loro prevalga sugli altri, nemmeno il *Protos*: l'ecclesiologia eucaristica e l'ecclesiologia basata sull'analogia con la pericorese trinitaria.

Sull'analogia tra la sinodalità nella Chiesa e la Santissima Trinità, il documento di Ravenna ha dichiarato:

La conciliarità riflette il mistero trinitario ed ha il suo fondamento ultimo in tale mistero. Le tre persone della Santa Trinità sono «enumerate», come afferma San Basilio il Grande (*Sullo Spirito Santo*, 45), senza che la designazione come “seconda” o “terza” persona, implichi una diminuzione o una subordinazione. Analogamente,

¹⁹ «[The Church] could not exist without bishops or synods, the latter being a reality of *iure divino* and part of the Church's *esse*. [...] If, therefore, synodality exists *jure divino*, primacy also must exist by the same right»: J. ZIZIOLULAS, *Where the Eucharist is, there is the Catholic Church*, intervista realizzata da Gianni Valente in *30 Days*, 07 agosto 2005, in www.30giorni.it [<https://bit.ly/3CV5CFk>], visitato il 13 ottobre 2022. Come si vede, questo autore ortodosso già nel 2005 affermava che la sinodalità esiste *jure divino*, e probabilmente lo faceva basandosi sugli stessi testi biblici (Mt 18, 15-20) che poi ha usato il n.10 del Documento di Ravenna (2007) per sostenere che la dimensione conciliare è «fondata sulla volontà di Cristo per i suoi seguaci» (cfr. *supra*, nota 9).

²⁰ «Les synodes étant toujours supérieurs, indifféremment de leur niveau, aux organismes hiérarchiques unipersonnels»: I.M. CONSTANTINESCU, *Le principe de la Synodalité selon la législation canonique œcuménique du 1^{er} millénaire face au Saint et Grand Synode de l'Église orthodoxe*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 461-492 [qui, 466].

²¹ Cfr. I. ŽUŽEK, *Incidenza del «Codex canonum Ecclesiarum Orientalium» nella Storia moderna della Chiesa universale*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, LEV, Città del Vaticano 1994, 675-738 [qui, 717].

esiste anche un ordine tra le Chiese locali, che tuttavia non implica disuguaglianza nella loro natura ecclesiale.²²

Perciò, tra gli autori ortodossi si afferma:

La sinodalità assicura il quadro canonico in cui le Chiese locali si manifestano sullo stesso cammino e si trovano permanentemente in comunione ed unità dogmatica, liturgica e canonica, essendo questa comunione sinodale una vera icona della pericorese trinitaria. Il principio sinodale è finalizzato prima alla forma di organizzazione e poi al metodo di direzione sinodale della Chiesa, essendo gli organi collettivi o sinodali di direzione ecclesiastica superiori all'individuale o all'unipersonale.²³

Tuttavia, il riferimento all'uguaglianza delle Persone divine nella Trinità non può far dimenticare la specificità nelle relazioni personali, in cui il Padre è l'origine delle altre due Persone. Si dovrebbe tener conto di ciò per spiegare i diversi ruoli nella sinodalità ecclesiale. Come dice Keramidis: «È imprescindibile, dunque, riconoscere il “primo” dell'assise conciliare e, in questo senso, non è previsto alcun tipo di co-presidenza o di co-primato e nessuna forma di conciliarismo, perché non esistono due Padri nella Trinità, bensì solo uno».²⁴

Sulla ecclesiologia eucaristica e la sinodalità, come detto, ho già scritto qualcosa.²⁵ Come si sa, il pioniere dell'ecclesiologia eucaristica è stato il canonista ortodosso Nikolaj Afanasieff (1893-1966),²⁶ e anche la teologia cattolica ha sviluppato questo approccio,²⁷ adattando tuttavia molti elementi dell'ecclesiologia dell'autore ortodosso, principalmente le sue opinioni contrarie al primato. Il vescovo è Cristo stesso in mezzo al suo popolo (cfr. LG 21).²⁸ La ri-presentazione

²² *Documento di Ravenna*, n. 5.

²³ «Par la synodalité on assure le cadre canonique dans lequel les Églises locales se manifestent sur la même voie et se retrouvant en permanence en communion et unité dogmatique, liturgique et canonique, cette communion synodale étant une vraie icône de la perichorèse trinitaire. Le principe synodal vise en premier plan la forme d'organisation et puis la méthode de direction synodale de l'Église, les organismes collectives ou synodales de direction ecclésiastique étant supérieures aux individuelles ou unipersonnelles» CONSTANTINESCU, *Le principe de la Synodalité*, 463.

²⁴ D. KERAMIDAS, *La sinodalità nella Chiesa Ortodossa all'indomani del concilio di Creta. Prospettive e questioni aperte*, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» (1/2017) 161-177 [qui, 167].

²⁵ GEFAELL, *Eucharistic Ecclesiology: Canonical Consequences*, 219-235.

²⁶ Per la sua completa bibliografia, cfr. «Irenikon» (1967/II) 297-300. Cfr. per esempio, N. AFANASIEFF, *La Chiesa che presiede nell'amore*, in E. CULLMANN et al. (eds.), *Il Primato di Pietro nel pensiero contemporaneo*, Il Mulino, Bologna 1965, 487-555.

²⁷ I teologi cattolici hanno scritto su questo argomento in dialogo con Afanasieff, o forse anche prima di lui. Cfr. H. DE LUBAC, *Méditation sur l'Église*, Aubier, Paris 1953, 129-137.

²⁸ Cfr. PH. GOYRET, *Il Vescovo, vicario e delegato di Cristo nel governo della Chiesa particolare*, in PH. GOYRET (a cura di), *I Vescovi e il loro ministero*, LEV, Città del Vaticano 2000, 156-181 [qui, 160].

sacramentale di Cristo da parte del Vescovo va di pari passo con una questione chiave: dato che l'Eucaristia è il Corpo di Cristo, si può dire anche che «L'Episcopato è uno, come l'Eucaristia è una: l'unico Sacrificio dell'unico Cristo, morto e risorto».²⁹ Così, sebbene ogni singolo vescovo ripresenti Gesù Cristo, in realtà Nostro Signore è una sola persona (non molte) e, di conseguenza, anche il ministero episcopale nel suo insieme deve essere in qualche modo uno. L'affermazione precedente è alla base dell'aspetto "comunionale" della successione apostolica e, quindi, della natura collegiale dell'ordine episcopale (cfr LG 22). Perciò, le funzioni o uffici episcopali di santificare, insegnare e governare «per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio» (LG 21). Da qui l'importanza dei "Dittici" nella celebrazione eucaristica, anche se non abbiamo il tempo di soffermarci su questo argomento.³⁰

IV. LA SINODALITÀ COME PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL POPOLO DI DIO

Come si sa, nella Chiesa ortodossa russa ci fu il cosiddetto "periodo sinodale", in cui non esisteva un patriarca ma solo il Sinodo. Infatti, nel 1721 lo Zar Pietro il Grande costituì un organo amministrativo collettivo chiamato "il Santo e governante Sinodo". I membri di quell'organo di governo non erano soltanto vescovi, ma consisteva in 12 membri: quattro arcivescovi, sei archimandriti, e due arcipreti, tutti nominati dallo Zar, nonché un procuratore laico a cui il "Sinodo" rendeva conto annuale e che, di fatto, governava la Chiesa russa. Tale sistema rimase in vigore per quasi due secoli. Come è ben noto, secondo il concetto di *Sobornost*, nella Chiesa intesa come collettività tutti i cristiani hanno gli stessi diritti e devono partecipare al governo. Anche se la figura del patriarca fu ripristinata in Russia dal concilio di Mosca del 1917-1918, i principi slavofili inquinarono il vero senso della *Sobornost*, dividendo la Chiesa in gruppi con interessi diversi: vescovi, chierici, monaci, laici.

Come afferma Getcha: «Tale comprensione della conciliarità, basata sulla nozione di *sobornost* degli slavofili, è completamente estranea alla tradizione della sinodalità sviluppata dagli antichi canoni. Tuttavia, crea ancora molta confusione riguardo al tema del primato e della sinodalità nella Chiesa ortodossa di oggi».³¹

²⁹ «Episcopatus namque unus est sicuti una est Eucharistia: unum quidem sacrificium unius Christi, qui mortuus est et resurrexit»: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Comunionis notio*, 28 maggio 1992, n. 14, AAS 85 (1993) 838-850 [qui, 846].

³⁰ Cfr. C. NASSIS, "What's in a Name?". *Canonical Order of Precedence and the Diptychs of the Orthodox Church*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 103-124.

³¹ «Such an understanding of conciliarity, based on the notion of *sobornost* of the Slavophiles, is completely stranger to the tradition of synodality as developed by the ancient canons. Nevertheless, it still creates a lot of confusion concerning the theme of primacy and synodality in the

Invece, l'approccio orientale più genuino è che nei sinodi le decisioni siano prese soltanto dai vescovi, che non rappresentano l'interesse del gruppo episcopale soltanto, ma di tutta la loro Chiesa locale, unita nella grazia.³²

Infatti, quella che alcuni chiamano "sinodalità" nel senso lato, rimanda all'infallibile *sensus fidei fidelium*.³³ Tuttavia, come segnala Gallaro, il *sensus fidelium* non fu mai espresso positivamente attraverso una struttura, ma – caso mai – nel rifiuto generale della Chiesa ad accettare l'insegnamento di qualche sinodo, respingendo quindi la *receptio* di tale decisione sinodale.³⁴

V. SFIDE NELLA PRASSI DELLA SINODALITÀ DA PARTE DELLE CHIESE ORTODO SSE

Dopo le difficoltà riscontrate nella convocazione, nello svolgimento e nell'accettazione delle decisioni del Santo e Grande Sinodo Panortodosso di Creta nel 2016, da parte di diverse istanze ortodosse si è sentito il bisogno di un confronto con studiosi di diverse provenienze per capire come migliorare la pratica della sinodalità.³⁵

Orthodox Church today»: Cfr. J. GETCHA, *Primacy and Synodality. The Challenges of the Second Millennium*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 85-102 [qui, 92-100]. La traduzione italiana è mia.

³² «[The bishop] has to be conscious that his personal conviction is not just his own private conviction but shared by his entire Eucharistic community»: I. BAÁN, *Triadological reflections on the 34th Apostolic Canon. A model of the Trinity behind the text of the canon and its implications for the synodality*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 493-502 [qui, 501].

³³ Il *sensus fidei fidelium* «fa riferimento a una realtà comunitaria ed ecclesiale: l'istinto di fede della Chiesa stessa, per mezzo del quale essa riconosce il suo Signore e proclama la sua Parola. Il *sensus fidei* inteso in questo senso si riflette nel fatto che i battezzati convergono nell'adesione vitale a una dottrina di fede o a un elemento della *praxis* cristiana. Questa convergenza (*consensus*) riveste un ruolo vitale nella Chiesa: il *consensus fidelium* è un criterio sicuro per determinare se una particolare dottrina o una prassi particolare appartengono alla fede apostolica»: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il sensus fidei nella vita della Chiesa*, n. 3, in www.vatican.va [https://bit.ly/3TrD1wK], visitato il 15 ottobre 2022.

³⁴ Cfr. G. GALLARO, *Synodality and Communion. Church's Governance or Bishop Consultation?*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 33-46 [qui, 43]; KERAMIDAS, *La sinodalità nella Chiesa Ortodossa*, 172. Comunque, la "ricezione" da parte del pleroma della Chiesa come criterio dell'infalibilità di una decisione sinodale sembra un concetto troppo generico e impraticabile: cfr. A. ANTÓN, *La "recepción" en la Iglesia y eclesiología (I-II)*, «Gregorianum» 77 (1996) 57-96 e 437-469.

³⁵ Per esempio, INTERNATIONAL CONFERENCE AT THE UNIVERSITY OF FRIBURG SWITZERLAND, *Synodality and its implementation – A theological 'topos' for the Church in the East and West*, 16-18 novembre 2017, organizzato dalla Facoltà di Teologia e dall'Istituto di studi ecumenici di Friburgo insieme al Centro ortodosso di Chambésy. Gli atti non sono stati ancora pubblicati. In quel convegno ho presentato un mio contributo pubblicato altrove, in cui espongo la pratica canonica della sinodalità nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa cattolica: cfr. P. GEFAELL, *The Ecumenical Council and the Synod of Bishops [of the Whole Catholic Church]*, «Eastern Legal Thought» 15 (2019) 65-89.

Si questionava, infatti, la capacità di convocazione effettiva al Sinodo da parte del Patriarca ecumenico, perché diverse importanti Chiese ortodosse non vollero partecipare al Sinodo, e perciò si metteva anche in dubbio la validità delle sue decisioni.³⁶ Tuttavia, altri sostengono che in quel caso il *Protos* avesse giurisdizione per convocare il Sinodo, perché concessa dagli altri vescovi. Infatti, è molto interessante la spiegazione di Constantinescu:

Nel caso del Sinodo di Creta, si può parlare non di un semplice invito delle Chiese autocefale, generando solo obblighi morali, ma di una convocazione pan-ortodossa sulla base di un regolamento generalmente accettato (tranne il Patriarcato di Antiochia). La convocazione è di natura giuridica, quindi genera l'obbligo di partecipare. Per consenso delle Chiese ortodosse autocefale (Sinassi dei Primati), il diritto di convocare il Santo e Grande Sinodo è stato conferito al Patriarca ecumenico di Costantinopoli e, di conseguenza, la convocazione di quest'ultimo in nome di tutta la Chiesa ortodossa diventa un atto di giurisdizione temporanea che supera qualsiasi privilegio d'onore. Perché il diritto di convocazione e presidenza di un sinodo pan-ortodosso e dei suoi limiti è concesso per delega dalle Chiese ortodosse autocefale e cessa con la conclusione di tutte le azioni sinodali.³⁷

Da queste parole si può concludere che anche da parte ortodossa si sperimenta la necessità di una competenza giurisdizionale nel *Protos*. Essi segnalano l'origine di tale giurisdizione nella delega da parte delle Chiese interessate, ma da parte cattolica – almeno a livello universale – la giurisdizione del Primato si confessa essere volontà fondazionale di Cristo. È questo il punto chiave da chiarire nel dialogo ecumenico.

Altra questione criticata dagli stessi ortodossi sul Sinodo Panortodosso del 2016 concerneva la non convocazione di tutti i vescovi, ma soltanto di alcuni rappresentanti per ogni Chiesa autocefala.³⁸ I documenti del Sinodo di Creta non sono stati votati dai primati nel loro proprio nome, perché il regolamento del Sinodo prevedeva che il voto spettasse ad ogni Chiesa autocefala, come risultato di un

³⁶ Cfr. CONSTANTINESCU, *Le principe de la Synodalité*, 485.

³⁷ «Dans le cas du Synode de Crète, on ne peut pas parler d'une simple invitation des Églises Autocéphales, générant uniquement des obligations morales, mais d'une convocation panorthodoxe sur la base d'un règlement généralement accepté (sauf le Patriarcat d'Antioche). La convocation est de nature juridique, alors elle génère l'obligation de participer. Par consensus des Églises Autocéphales Orthodoxes (Synaxes des Primats), le droit de convoquer le Saint et Grand Synode a été conféré au patriarche œcuménique de Constantinople et, par conséquent, la convocation de celui-ci au nom de toute l'Église Orthodoxe devient un acte de juridiction temporaire qui dépasse tout privilège d'honneur. Et cela parce que le droit de convocation et de présidence d'un synode panorthodoxe et ses limites est accordé par délégation par les Églises Orthodoxes Autocéphales et cesse avec la conclusion de toutes les actions synodales»: *ibidem*, 485-486.

³⁸ Cfr. *ibidem*, 486-487.

dibattito interno: la posizione di ciascuna Chiesa era comunicata dal primate della Chiesa per mezzo del suo voto. Comunque, secondo diversi autori ortodossi, il consenso raggiunto sarebbe stato valido perché si raggiunse l'unanimità ed era presente la maggioranza delle Chiese ortodosse (10 su 14 Chiese autocefale).³⁹

VI. ESEMPI DI SINODALITÀ NELLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

Nelle Chiese orientali cattoliche la sinodalità ha avuto più rilievo che nella disciplina latina. Vediamo qualche esempio.

a) Per l'elezione del Patriarca e dei vescovi, le Chiese patriarcali (e arcivescovili maggiori) seguono un processo sinodale che differisce da quello adoperato nella Chiesa latina.

Il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale procede alla provvisione dell'ufficio di patriarca mediante elezione costitutiva (can. 63-77 CCEO): con l'accettazione l'eletto prende possesso dell'ufficio immediatamente, senza che sia richiesta la conferma del Romano Pontefice (can. 75 CCEO). Ovviamente, ci deve essere un intervento anche giuridico da parte del Papa, e questo si verifica mediante le lettere di comunione ecclesiastica al neo-eletto patriarca (can. 76 CCEO), senza le quali egli non potrebbe convocare il sinodo né ordinare vescovi (can. 77 CCEO).

Il Papa nemmeno interviene direttamente per la nomina dei vescovi nel territorio della Chiesa patriarcale. Infatti, in questi casi il Sinodo dei vescovi procede all'elezione (can. 181 CCEO) tra i nominativi di un elenco a cui il Romano Pontefice ha dato il suo previo assenso (can. 182 CCEO). Una volta eletto, si procede alla consacrazione ed intronizzazione, senza richiedere la conferma del Romano Pontefice (can. 184 CCEO).

b) Per l'attività legislativa il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale ha un'autonomia radicalmente più ampia di quella delle Conferenze episcopali latine.

Il Sinodo, infatti, può emanare leggi per il territorio della Chiesa patriarcale su qualsiasi materia: vale a dire, che ha una competenza generale (cfr. can. 110 § 1 CCEO), non tassativa come quella delle Conferenze episcopali (cfr. can. 455 § 1 CIC). Inoltre, per la vigenza di quelle leggi non è necessario alcun intervento da parte della Sede Apostolica (cfr. can. 150 § 2 CCEO), come invece avviene per i decreti legislativi della Conferenza episcopale latina (cfr. can. 455 § 2 CIC). Il Sinodo deve soltanto "informare" il Dicastero per le Chiese orientali sulle nuove leggi emanate (cfr. can. 111 § 3 CCEO). Anche in questo caso, ovviamente, il ruolo del *Protos* deve esistere, e ciò si concreta nella possibilità di un controllo di legalità *in legislando*, eseguito dal Dicastero per i testi legislativi per verificare che

³⁹ *Ibidem*, 488-489; KERAMIDAS, *La sinodalità nella Chiesa Ortodossa*, 171.

le leggi emanate dal Sinodo non siano contrarie a qualche legge di rango superiore (*Praedicate Evangelium*,⁴⁰ art. 181).

Come è ben noto, la competenza del Sinodo patriarcale per vincolare con le proprie decisioni ai singoli vescovi è partecipazione all'autorità suprema della Chiesa.⁴¹

c) La sinodalità in senso lato viene praticata nelle Chiese orientali cattoliche anche tramite organi simili a quelli esistenti nella Chiesa latina: esistono infatti l'assemblea eparchiale (cc. 235-242 CCEO), parallela al sinodo diocesano (cc. 460-468 CIC); l'assemblea patriarcale (cc. 140-145 CCEO), che è come quella eparchiale ma a livello di tutta la Chiesa patriarcale.⁴² Anche il consiglio pastorale parrocchiale (can. 295 CCEO) è simile a quello latino (can. 536 CIC), ma il diritto particolare della Chiesa *sui iuris* può stabilire delle peculiarità proprie. Per esempio, nella Chiesa siro-malabarese, il *Palliyogam*⁴³ è un consiglio pastorale parrocchiale che per tradizione ha delle competenze molto più ampie di quello latino.

d) Nell'Impero Ottomano, con il suo sistema dei *millet*, per la nomina dei patriarchi era molto importante l'intervento laicale, soprattutto perché il patriarca era non soltanto il capo religioso ma anche civile. Tuttavia, la Sede Apostolica si oppose risolutamente a tale intervento⁴⁴ (come accade anche in ambito latino nel medioevo con la *lotta per le investiture*). Quindi, nel diritto canonico orientale odierno tale intervento non è più previsto.

e) Nel diritto orientale cattolico, oltre al normale Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, esiste anche il "sinodo permanente" all'interno della curia patriarcale (can. 114 CCEO), che è un riflesso della tradizione bizantina del *synodo endemousa*.⁴⁵

⁴⁰ FRANCESCO, Cost. Ap. *Praedicate Evangelium*, sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, «L'Osservatore Romano» 31 marzo 2022, www.osservatoreromano.va [<https://bit.ly/3y6jHOo>], visitato il 18 ottobre 2022.

⁴¹ Cfr. C. VASIL', *La synodalité dans le CCEO. Considérations sur la doctrine et sur la pratique*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 65-83 [qui 82-83]; P. SZABÓ, *Synodality and Primacy. Perspectives of Interaction between East and West*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 693-722 [qui, 705-712]; A. KAPTIJN, *Origin and Nature of the supra-episcopal power. A Catholic Perspective*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 193-217.

⁴² Cfr. A. KAPTIJN, *Similitudini e differenze tra le "gemeinsamen Synoden" dell'Occidente post-conciliare e l'Assemblea patriarcale*, in G.-H. RUYSSSEN (ed.), *Il diritto canonico orientale a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II*, PIO – Valore Italiano, Roma 2016, 323-334.

⁴³ J. PEREPPADAM, *Palliyogam of the Syro-Malabar Major Archiepiscopal Church according to the Procedure Rules*, tesi di dottorato in Diritto Canonico nella Pontificia università della Santa Croce, Roma 2000.

⁴⁴ Cfr. P. GEFAELL, *I lavori riguardanti le missioni e le Chiese orientali nel Concilio Vaticano I*, in M. BAUMEISTER – A. CIAMPANI – F. JANKOWIAK (eds.), *Il Concilio Vaticano I e la modernità*, (Miscellanea Historiae Pontificiae 72), G&BPress (Pontificia Università Gregoriana, Pontificio Istituto Biblico), Roma 2020, 377-397 [qui, 382-383].

⁴⁵ Cfr. G. RUYSSSEN, *The Byzantine Synodos Endemousa and the Permanent Synod in the Codified Eastern Canon Law Similarities and Differences*, in SLEC, *Primacy and Synodality*, 567-610.

VII. PROPOSTE PER APPLICARE DI PIÙ LA SINODALITÀ

Abbiamo visto che le Chiese orientali cattoliche già hanno un ampio spazio legale per il principio della sinodalità.

Per applicare di più questo principio in tutta la Chiesa cattolica, si potrebbe cominciare traendo nella Chiesa latina alcuni dei menzionati istituti giuridici esistenti nelle Chiese orientali cattoliche.

Alcuni autori propongono di dare alle Conferenze episcopali la piena capacità deliberativa e legislativa, alla stregua dei sinodi dei vescovi orientali cattolici, perché sostenere che le Conferenze episcopali non abbiano fondamento teologico ma soltanto pastorale e che siano solo l'espressione della "collegialità affettiva" ma non di quella "effettiva" sarebbe – secondo loro – un eufemismo per non cambiare nulla dopo le affermazioni del Vaticano II.⁴⁶

Una altra questione è se si possa concedere piena capacità deliberativa al Sinodo dei Vescovi dell'intera Chiesa cattolica. Come abbiamo già detto, per la dottrina cattolica non è possibile limitare la potestà del Romano Pontefice in quanto Primate della Chiesa universale:

Il fatto che il Sinodo agisca sempre *cum Petro et sub Petro* – dunque non solo *cum Petro*, ma anche *sub Petro* – non è una limitazione della libertà, ma una garanzia dell'unità. Infatti il Papa è, per volontà del Signore, "il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità tanto dei Vescovi quanto della moltitudine dei Fedeli". A ciò si collega il concetto di "*hierarchica communio*", adoperato dal Concilio Vaticano II: i Vescovi sono congiunti con il Vescovo di Roma dal vincolo della comunione episcopale (*cum Petro*) e sono al tempo stesso gerarchicamente sottoposti a lui quale Capo del Collegio (*sub Petro*).⁴⁷

In questo senso, Salachas ha proposto che le conclusioni del Sinodo dei vescovi siano firmate dal Romano Pontefice *una cum episcopis synodis*,⁴⁸ come i documenti del concilio ecumenico. Così potrebbero avere anche carattere decisivo.

⁴⁶ «"Affective collegiality" was a euphemism to say that after Vatican II, not much was about to change for the governance of the Global Church»: G. GALLARO, *Synodality and Communion*, 37.

⁴⁷ FRANCESCO, *Allocutio occasione L. anniversariae*, 1141.

⁴⁸ «Dans la perspective de chercher de nouvelles formes d'exercice de la Primauté, on peut penser également – *de iure condendo* – une réforme de l'*Ordo Synodi Episcoporum* lui-même, en ce qui concerne les décisions de ce Synode, dans le sens que celles-ci soient approuvées par le Pontife Romain *una cum Episcopis synodi*, comme sont signés les documents de Vatican II. Cela se vérifie déjà en partie par le fait que le document pontifical post-synodal qui suit toujours ces assemblées épiscopales se base en général sur les propositions approuvées par les Pères du Synode»: SALACHAS, *Le fonctionnement de la synodalité*, 51 (anche 61).

Avremmo potuto soffermarci anche su altri argomenti, come, ad esempio, la teoria ortodossa della *Pentarchia* quale presupposto per esercitare la suprema autorità nella Chiesa,⁴⁹ ma penso che ciò allungherebbe troppo questo breve contributo.

ABSTRACT

Lo sviluppo della dimensione sinodale nella Chiesa cattolica faciliterebbe l'unità con le Chiese ortodosse se si trovasse un adeguato bilanciamento con il ruolo del primato. La tradizione orientale insiste sul ruolo dei vescovi, quali soli rappresentanti dell'interesse delle rispettive Chiese nel Sinodo. Le Chiese ortodosse hanno trovato sfide nella convocazione del Sinodo Panortodosso del 2016, il che le ha portate a riflettere sulla necessità di giurisdizione nel *Protos*. Nelle Chiese orientali cattoliche esistono aspetti sinodali che potrebbero essere utili nella Chiesa latina. Infine, per il Sinodo dei vescovi della Chiesa cattolica, si suggerisce di coinvolgere i vescovi nella firma del documento pontificio post-sinodale.

The development of the synodal dimension in the Catholic Church could facilitate unity with the Orthodox Churches if an adequate balance is found with the role of primacy. Eastern tradition insists on the role of bishops as the sole representatives of the interest of their respective Churches in the Synod. The Orthodox Churches encountered challenges in convening the 2016 Pan-Orthodox Synod, which led them to reflection on the necessity of jurisdiction in the *Protos*. In the Eastern Catholic Churches there are synodal aspects that could be useful in the Latin Church too. Lastly, for the Synod of the Catholic Church it is suggested to involve the bishops in the signing of the post-synodal pontifical document.

⁴⁹ Cfr. É. MÉLIA, *Pentarchie et Primauté*, in COMITÉ CATHOLIQUE-ORTHODOXE EN FRANCE, *La primauté romaine dans la communion des Églises*, Éd. du Cerf, Paris 1991, 75-102.